



Audizione del
Centro di Coordinamento RAEE
presso la
Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati

1

Roma, 28 giugno 2012

COMPORTAMENTI NON CORRETTI NELLA GESTIONE DEI RAEE DOMESTICI DA PARTE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E DELLA DISTRIBUZIONE – ESAME DELLA SITUAZIONE EMERGENTE E DEI RELATIVI DANNI AMBIENTALI

Il Centro di Coordinamento RAEE, in nome dei Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE, esprime forte preoccupazione per le **gravi conseguenze** che derivano da **comportamenti non ambientalmente corretti** resi oggi possibili da una **insufficiente chiarezza della normativa italiana** vigente in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Sulla base del principio di “responsabilità estesa”, **le normative** Europea e Italiana in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche **individuano nei Produttori di tali Apparecchiature i soggetti che devono assicurare un trattamento ambientalmente corretto dei RAEE.**

I Produttori di AEE (o i terzi che agiscono in loro nome, cioè i Sistemi Collettivi) devono quindi istituire “ ... **utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE** di cui all’articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell’allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell’allegato 3 ...” (Art. 8 del D.Lgs. 151/2005).

Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, **la fase di raccolta è invece affidata ai Comuni e ai Distributori**: tali soggetti possono infatti mettere in atto sistemi di raccolta efficienti ed efficaci dei RAEE, poiché si relazionano in modo continuativo con i Cittadini e i Consumatori.

2

Il **punto di interfaccia** tra i soggetti che effettuano la raccolta (Comuni e Distributori) e i Sistemi Collettivi che in nome dei Produttori di AEE gestiscono il successivo trattamento dei RAEE è rappresentato dai **Centri di Raccolta** istituiti dagli Enti Locali (attualmente circa 3.400 in Italia) e dai **Luoghi di Raggruppamento** creati dai Distributori (circa 200 in Italia), nei quali i RAEE sono suddivisi nei 5 Raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007 e dai quali i Sistemi Collettivi ritirano i RAEE.

Sempre più spesso capita che **i Gestori dei Centri di Raccolta** (siano essi i Comuni stessi, o le società a cui i Comuni hanno affidato la gestione di tali Centri) **oppure i Distributori** nel caso dei Luoghi di Raggruppamento **invece di consegnare i RAEE ai Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE vendano in modo più o meno ufficiale i RAEE a soggetti diversi** (talvolta neppure appartenenti alla categoria degli impianti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 151/2005).

Questo fenomeno – che diventa più rilevante nei periodi in cui il valore delle materie prime aumenta – determina la **dispersione dei RAEE in molti canali paralleli** (spesso piuttosto “sotterranei”).

Nel migliore dei casi i Gestori dei Centri di Raccolta e i Distributori si limitano a verificare se il soggetto a cui vendono i RAEE è in possesso di una autorizzazione per questa tipologia di rifiuti, **senza però poi (poter) controllare se e come è effettuato il trattamento dei RAEE**; in molti altri casi, invece, i RAEE sono ceduti come materiali ingombranti o rottami ferrosi (utilizzando codici CER differenti da quelli dei RAEE), e se ne perdono così le tracce impedendo di fatto allo stato italiano di rendicontare alla Comunità Europea in maniera corretta il dato di avvio al riciclo dei RAEE.

In ogni caso, la dispersione dei RAEE lungo questi canali paralleli – che nella versione attuale del D.Lgs. 151/2005 non è né esplicitamente vietata né sanzionata – determina un serio rischio ambientale, su cui i Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE non hanno alcuna possibilità di controllo o intervento.

Basti pensare, a titolo di esempio, che **il trattamento non ambientalmente corretto** (cioè finalizzato alla sola estrazione delle materie prime economicamente interessanti – ferro, rame e alluminio – senza alcuna preoccupazione né per le sostanze inquinanti – che vengono liberate in atmosfera – né per le materie non riciclabili – che vengono abbandonate in qualche discarica più o meno abusiva) **di un solo frigorifero ha un impatto ambientale pari a circa 1,45 tonnellate di CO2 equivalente e un “costo” energetico pari a 133 kWh**. Se si considera che nel 2011 in Italia sono state gestite oltre 68.000 tonnellate di RAEE del Raggruppamento R1, il beneficio ambientale del corretto trattamento dei RAEE ha superato i 2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Inoltre, **i soggetti che cercano di acquistare i RAEE dai Centri di Raccolta per trarne il massimo profitto possibile non sono in grado di raggiungere gli elevati target di riciclo previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 151/2005**; infatti, ad esempio, nel trattamento di una lavatrice non si preoccupano di effettuare – perché economicamente non remunerativa – la rimozione manuale del contrappeso (senza la quale però il target di riciclo pari al 75% in peso non può essere conseguito).

Il Centro di Coordinamento RAEE auspica pertanto che **nel provvedimento “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale” possano essere inseriti alcuni emendamenti al D. Lgs. 151/2005 idonei ad assicurare che la gestione dei RAEE domestici ricada sotto l’esclusiva responsabilità dei Produttori di AEE e dei loro Sistemi Collettivi**, così come previsto dalla Direttiva Europea in materia.